



POLO SCOLASTICO 2 “G. TORELLI”

Liceo Scientifico Statale (corso ordinario e opzione Scienze
Applicate)

Sede centrale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU)

Sede staccata Pergola - Via Gramsci, 89 – 61045 PERGOLA (PU)

Segreteria Fano Tel: 0721 800809

Segreteria Pergola Tel: 0721 735528

Sito web: www.liceotorelli.edu.it

PEO: psps01000g@istruzione.it

PEC: psps01000g@pec.istruzione.it

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme del:

- Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche DPR dell'8 marzo 1999 n. 275;
- Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado D.lgs. del 16 aprile 1994 n. 297;

Appendice n. 4

**Regolamento comitato
studentesco**



*adottato dal
Consiglio di istituto con
Delibera N. 71 del
29/06/2023 – Delibere N.
92, 93, 97, 98, 99 del
12.09.2023 e N. 100 del
18.09.2023 – Delibera N.
110 del 30.10.2023 –
Delibera N. 160
del 20.06.2024-
Delibera n. 23 del
23.04.2026)*

Art. 1 - Finalità della scuola

1. La scuola è luogo di istruzione, formazione e educazione. L'acquisizione di conoscenze e competenze e lo sviluppo delle capacità connesse ad una coscienza critica si realizzano mediante lo studio, il confronto e lo scambio delle prospettive culturali e delle idee.
2. Gli studenti sono protagonisti e artefici di questo processo insieme agli insegnanti ed al personale scolastico e non possono essere considerati né considerarsi come meri frequentatori di aule.

Art. 2 - Comitato Studentesco

Il Comitato Studentesco è previsto dal D.lgs. n. 297 del 16.4.94 all'art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto; è l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica e collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.

È costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è integrato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.

Esso "può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto", come previsto dal D.lgs. cit. art. 13 c. 5.

Il Comitato Studentesco non può fare esplicito riferimento a partiti o a ideologie politiche né ad altre associazioni studentesche. Tale scelta è lasciata agli studenti a livello individuale. Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso.

Art. 3 - Direttivo

Il Comitato elegge, a scrutinio segreto, nella prima riunione annuale convocata dal Dirigente, subito dopo l'elezione dei rappresentanti di classe, 10 membri che costituiscono il Direttivo del Comitato Studentesco.

Tra i membri del Direttivo vengono nominati il Presidente e due Vicepresidenti.

Il Direttivo nomina al proprio interno un Segretario il cui compito è redigere i verbali delle sedute del Comitato e del Direttivo.

Art. 4 - Compiti del Direttivo

Compito del Direttivo è garantire l'esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle assemblee, come previsto dal D.lgs. cit. art. 14 c. 4, e nelle riunioni del Comitato Studentesco e il loro svolgersi democratico; la concreta gestione di tale compito è affidata al Presidente del Comitato Studentesco e ai due Vicepresidenti.

Il Direttivo ha il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle deliberazioni emesse in tali riunioni.

Il Direttivo può svolgere eventuali altre funzioni delegate dal Comitato Studentesco.

Nessuna delega può essere data a tempo indeterminato al Direttivo, al Presidente o ad altri.

Il Direttivo designa gli studenti che sono chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro e nelle articolazioni del Collegio Docenti.

Art. 5 - Presidente

Il Presidente presiede le riunioni del Comitato studentesco e del Direttivo; ne concorda col Dirigente Scolastico, se necessario, gli orari di convocazione e le integrazioni all'ordine del giorno.

Il Presidente rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all'Istituto e con gli Enti esterni (associazioni, istituzioni ecc.).

Art. 6 - Commissioni

Il Comitato Studentesco può nominare delle commissioni cui delegare determinate funzioni di controllo, organizzative o d'inchiesta.

Possono essere membri delle suddette commissioni anche studenti non appartenenti al Comitato Studentesco, ma almeno uno dei componenti deve essere o un membro del Direttivo del Comitato Studentesco o un rappresentante in Consulta provinciale o un Rappresentante di istituto in quanto spetta a loro la presidenza delle commissioni.

Art. 7 - Modalità di convocazione delle assemblee studentesche di istituto

La maggioranza del Comitato Studentesco richiede la convocazione delle assemblee studentesche d'istituto, come previsto cit. art. 14 c. 2. del D.lgs.297/94.

La richiesta può essere presentata anche dal Direttivo all'unanimità o dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale degli studenti, ugualmente all'unanimità.

Art. 8 – Assemblee studentesche

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o d'istituto.

Le assemblee studentesche di istituto si possono svolgere nelle due sedi (Fano e Pergola) in date diverse.

Art. 8.1 – Modalità organizzative

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea per classi parallele.

È consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto al mese.

Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Dirigente è delegato all'autorizzazione all'ingresso degli esperti esterni alle Assemblee di istituto, su richiesta del Comitato studentesco e portarla a ratifica del Consiglio di istituto alla seduta successiva.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo

svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo del trimestre e del pentamestre.

Il servizio d'ordine per il rispetto del regolamento di istituto, durante le assemblee di istituto, è affidato al comitato di vigilanza, designato dal comitato studentesco nella prima riunione.

L'assemblea di classe nel limite di due ore mensile, e le assemblee d'istituto non possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

Art. 8.2. Assemblee di istituto ordinarie e speciali

Le assemblee studentesche, per così dire “ordinarie” non costituiscono “giorno di lezione” e non concorrono ai 200 giorni. Esse sono gestite in piena autonomia dal Comitato studentesco.

Le assemblee di istituto previste dall'articolo 13, comma 6 del D.lgs. 297/94 (aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, ai quali partecipano esperti) e quelle di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo (destinate allo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo), sono da considerare come “lezioni” e pertanto concorrono al computo dei 200 giorni di lezione.

Ne consegue che esclusivamente per la tipologia di assemblee “speciali”, l'istituzione scolastica ha l'onere – a tenore della citata nota del Miur n. 4733/03 – di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni.

All'assemblea di classe o d'istituto possono assistere, oltre al Dirigente od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Non è possibile indire assemblee d'istituto “ibride”, le quali contengano strumentalmente elementi dell'una e dell'altra tipologia: l'assemblea con gli esperti, seminari o lavori di gruppo è alternativa a quella “ordinaria”, degli studenti.

Art. 9 - Modalità di convocazione del Comitato

Il Comitato Studentesco può essere convocato sia in orario scolastico che extrascolastico; le sue riunioni devono svolgersi all'interno dei locali dell'Istituto.

Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi. In caso di mancata convocazione, il Comitato può sollecitarla al Presidente, tramite richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei suoi componenti.

In caso di inerzia del Presidente, il Direttivo del Comitato Studentesco è convocato su richiesta di 1/10 dei componenti del Comitato per valutare la richiesta di convocazione.

Di norma può essere consentita una sola riunione al mese in orario di lezione.

Il Comitato può essere convocato dal Presidente, da 2 rappresentanti di Istituto, dalla metà del direttivo, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente Scolastico, ma esclusivamente per comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente.

L'ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 3 giorni di preavviso, come per le assemblee di istituto.

La convocazione ed il relativo ordine del giorno vengono comunicati dalla scuola a mezzo circolare a tutti i membri del Comitato Studentesco.

In caso di necessità di convocazione da parte del Dirigente Scolastico, questo preavvisa il Presidente del Comitato Studentesco, che ha la facoltà di integrare con proprie proposte l'ordine del giorno anche al di fuori dei limiti temporali previsti.

Le convocazioni del Comitato da parte del Dirigente Scolastico non vanno a influire sulle ore a disposizione degli studenti.

Art. 10 - Assenze alle riunioni

La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco è obbligatoria, se non nei casi in cui la programmazione didattica non lo consenta per motivi improrogabili.

Gli assenti dovranno presentare giustificica al Presidente o al Direttivo.

Alla seconda assenza ingiustificata vengono richieste dal Presidente le dimissioni del rappresentante.

Alla terza assenza ingiustificata consecutiva dalle riunioni del Comitato e del Consiglio di classe il rappresentante di classe degli studenti decade dal suo incarico su delibera del Comitato Studentesco e viene successivamente surrogato dal primo dei non eletti ad opera dell'istituto, come previsto dal D.L. cit. art. 38.

Art.11 - Ruolo del Dirigente scolastico nelle riunioni

Possono partecipare alla seduta il Dirigente Scolastico o un suo delegato che può intervenire sui punti posti all'o.d.g. dal Dirigente Scolastico stesso e, previa richiesta, sui punti autonomamente fissati dagli studenti; altrimenti deve attenersi al proprio compito cioè controllare che il tutto si svolga nel rispetto del Regolamento.

Il Dirigente scolastico o il suo delegato hanno potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento (D.L. cit. art. 14 c. 5): ciò comporta la possibilità di allontanamento di chi turba lo svolgimento della riunione o, in casi di particolare gravità, la sospensione o lo scioglimento della riunione.

Art. 12 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto a maggioranza assoluta dei suoi membri.